



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 5210/2019 R.G.** promossa da:

MICHELE CARBONE, DIEGO COSSU, ADELE MONICO, MARIELLA NIRO, ADELAIDE PODDA, DANIELA CARLA SARTORIO, con il patrocinio dell'avv. SCAFFIDI DOMIANELLO MANUELA ANGELA, con domicilio eletto in Sesto San Giovanni, viale F.lli Casiraghi 34, presso lo studio dell'avv Scaffidi Domaniello

contro:

INPS, con il patrocinio dell'avv. MOGAVERO MIRELLA, con elezione di domicilio in MILANO Via SAVARE' 1, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS

Oggetto: lavoro interinale

Sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

In fatto:

Con ricorso depositato in via telematica il 23 maggio 2019 i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di avere lavorato presso l'utilizzatore INPS in virtù di contratti di lavoro temporaneo con TEMPOR spa, con orario part time a 20 ore settimanali, inquadrati nel Gruppo B del CCNL Agenzie di Somministrazione, negli anni 2009-11, svolgendo mansioni e incarichi del tutto corrispondenti alle mansioni svolte dai dipendenti INPS, hanno convenuto avanti il Tribunale di Milano-sezione lavoro-INPS e hanno svolto le domande che di seguito si riportano:

Voglia il Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:

NEL MERITO:



- Accertare e dichiarare che i rapporti di lavoro tra le parti si sono svolti con le modalità indicate in narrativa e per l'effetto condannare le società convenute, eventualmente in solido tra di loro a corrispondere al ricorrente le differenze retributive relative al mancato riconoscimento dei premi di produttività e ai compensi incentivanti previsti dai CCNL Integrativi INPS, nonché ogni altro istituto spettante al personale direttamente dipendente dall'INPS, nella misura indicata alla pagina 19 del presente ricorso e specificata nei conteggi prodotti o in quella diversa maggiore o minore misura che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Con la rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e clausola di provvisoria esecuzione.

INPS si è costituita eccependo in via preliminare la nullità del ricorso in considerazione del tenore letterale delle conclusioni, contenenti domanda di condanna delle “società convenute, eventualmente in solido tra loro” mentre nei fatti il ricorso era stato notificato solo ad INPS. Nel merito INPS, contestata l'esposizione dei fatti di cui al ricorso, ha chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate.

Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice, all'udienza del giorno 11.12.2019 ha deciso la causa come da dispositivo, riservando il deposito della sentenza nel termine di 60 giorni.

In diritto:

Infondata è l'eccezione di nullità del ricorso per contraddittorietà delle conclusioni rispetto al tenore del ricorso. Sebbene infatti nelle conclusioni dell'atto si chieda la condanna, eventualmente in solido, delle convenute, è evidente dalla narrativa dell'atto che la domanda è svolta nei confronti esclusivamente di INPS, unica parte convenuta e che le conclusioni contengono un evidente refuso.

Nel merito, i ricorrenti, già dipendenti di Tempor somministrati all'INPS, lamentano il mancato pagamento dei premi di produttività e dei compensi incentivanti previsti dal Contratto Integrativo per ii dipendenti INPS nel periodo del rapporto di lavoro interinale, dovendo riconoscersi al compenso incentivante natura retributiva. In diritto i ricorrenti sostengono che tali premi e compensi rientrano nel trattamento economico garantito ai dipendenti dal somministratore dall'art 23 co 1 del D lgs 276/2003, che nella versione originaria, antecedente la modifica del DL 24/2012 recitava: “*i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.*”

Il ricorso è infondato e non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.



Presupposto imprescindibile per l'applicazione della norma sopra trascritta è lo svolgimento da parte dei dipendenti dell'agenzia di somministrazione di mansioni pari, quindi corrispondenti, a quelle dei dipendenti INPS.

Nella fattispecie non vi è prova, né offerta di prova, della sussistenza di tale presupposto.

Dai documenti versati in atti emerge che:

- il capitolato speciale di appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 750 lavoratori interinali (doc 1 INPS) prevede al punto 1 che i lavoratori temporanei saranno adibiti alla mansione di *“Addetto all'acquisizione dei dati ed ai sistemi di archiviazione”*
- I contratti di assunzione dei lavoratori ricorrenti da parte di Tempor spa, specificano al punto *“6. Le mansioni cui il Prestatore sarà adibito sono quelle di: ADDETTO ALL'ACQUISIZIONE DEI DATI ED AI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE; l'inquadramento contrattuale è gruppo B come previsto dal CCNL delle Agenzie per il lavoro e come previsto dal CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI dell'Utilizzatore- livello B1 “(contratti di assunzione dei ricorrenti con Tempor, fascicolo di parte ricorrente).*



- Il CCNL 2010 (doc fascicolo di parte ricorrente, così definisce l'area B, cui appartengono i ricorrenti:

Appartengono a questa area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro.

Conoscenze:

conoscenze sul contesto di riferimento interno ed esterno, sull'ente e sulla sua organizzazione, sui prodotti/servizi e i relativi sistemi di erogazione, sulle normative interne ed esterne concernenti l'attività dell'ente, sui vincoli da rispettare e sulle attività;

conoscenze tecniche, metodologiche o specialistiche ovvero riferite al contesto socio-tecnico;

conoscenze professionali di base riferite al processo o ai processi di pertinenza e, ove previsto, all'informatica applicata;

conoscenze ed esperienze adeguate alle esigenze di governo delle procedure che caratterizzano il processo produttivo, in sintonia con il complesso dell'ambiente operativo.

Capacità:

capacità di presidiare fasi e/o fasce di attività del processo, sia in ruoli di front-office che di back-office, attraverso l'utilizzo di tecniche e metodi di lavoro mediamente complessi, ivi comprese tecnologie informatiche e telematiche specifiche applicate al proprio contesto di lavoro;

capacità di operare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso un apporto qualitativamente differenziato, orientando il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo ed alla soddisfazione degli utenti;

capacità di soluzione di problemi di media complessità, con ampiezza di soluzioni possibili;

capacità di gestire relazioni di media complessità, ivi comprese le relazioni dirette con l'utenza;

Esemplificazione dei profili professionali:

lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse all'area di attività cui è adibito, intervenendo nelle diverse fasi dei processi presidiati e nella gestione di relazioni dirette con l'utenza, nell'ambito delle proprie competenze;

lavoratore che, anche in collaborazione con altri addetti, svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, nel rispetto di procedure e di norme

interne o esterne”



Premesso che per valutare la parità di mansioni è irrilevante l'inquadramento formale attribuito e occorre esaminare le attività in concreto svolte dai lavoratori somministrati rispetto a quelle svolte dai dipendenti INPS, ritiene il giudicante che le allegazioni di cui al ricorso siano assolutamente generiche e, conseguentemente, che inammissibili siano le istanze di prova testimoniale.

In particolare, generiche e valutative sono le deduzioni di cui ai punti 5-6-7-10 della esposizione in fatto di cui al ricorso, ove si legge:

“5. I ricorrenti oltre alle mansioni proprie di acquisizione dati e archiviazione per cui erano stati assunti, si sono trovati di fatto a svolgere *numerosi e pregnanti incarichi in tutto e per tutto corrispondenti alle mansioni svolte dai dipendenti INPS* con cui lavoravano fianco a fianco.

6. Le mansioni assegnate ai ricorrenti *corrispondevano esattamente a quelle svolte da personale INPS di pari livello*.

7. Essi, nel contesto della *routine* quotidiana, dapprima affiancandosi ai dipendenti nelle mansioni più squisitamente tecniche e successivamente godendo di considerevole autonomia operativa, hanno di fatto compiuto *il medesimo lavoro dei dipendenti INPS*.

8. Le *stesse mansioni di acquisizione dei dati e della sistematica di archiviazione* (per i quali i ricorrenti hanno avuto accesso a dati coperti da severa *privacy – doc. n. 2*) erano assegnate a ciascun operatore dipendente INPS ...”

Nei punti del ricorso relativi alla posizione assegnata a ciascun ricorrente (da 11 a 16) è invece contenuta una descrizione delle attività assegnate a ciascun lavoratore somministrato (che è stata contestata da INPS) ma manca ogni comparazione con le mansioni svolte dai dipendenti INPS assegnati al medesimo settore.

Deve inoltre rilevarsi che il CCNL Enti Pubblici non economici attribuisce il livello di inquadramento considerando non le singole attività svolte ma le conoscenze e le capacità possedute dal lavoratore.

INPS ha allegato di aver adottato a decorrere dal CCNL 2000 il modello organizzativo cd “per processi”, come del resto è confermato dai CCNL prodotti nel fascicolo dei ricorrenti.

In tale modulo organizzativo ogni figura professionale si inserisce per svolgere molteplici mansioni e nell’ambito di un unico processo sono chiamate ad operare unità con diverso livello di autonomia e differente inquadramento. Era quindi onere dei ricorrenti comparare la propria posizione con quella dei pari livello dipendenti INPS al fine di provare non solo il tipo di attività svolta ma anche, come detto, il livello di autonomia e discrezionalità. Tale comparazione è stata invece del tutto omessa nel ricorso, in



cui non è citato il nominativo di alcun dipendente INPS con mansioni comparabili a quelle dei ricorrenti.

Non è quindi provato il presupposto della parità di mansioni, necessario per applicare il principio di parità di trattamento di cui al cit art 23 d lgs 276/2003.

La censura in esame rende superfluo l'esame degli ulteriori profili.

Conseguentemente le domande dei ricorrenti devono essere respinte.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, le spese si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

1. respinge il ricorso;
2. condanna i ricorrenti a rimborsare a INPS le spese di lite che liquida in complessivi € 2.800,00

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 11/12/2019

il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Silvia Ravazzoni

